

Decreta:

Il sig. Giovanni Cordella, nato a Copertino il 10 marzo 1952, è nominato componente effettivo in seno alla Commissione in oggetto, in sostituzione del sig. Rosario Cantoro.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lecce, 9 marzo 2011

*Il direttore provinciale: LIPPOLIS*

**11A04062**

DECRETO 14 marzo 2011.

**Sostituzione di due componenti del comitato INPS di Cremona.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI CREMONA**

Visto il proprio decreto n. 40/2009 del 24 novembre 2009, con il quale si è proceduto alla ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona per il quadriennio 2009-2013;

Atteso che di detto organo collegiale fanno parte i sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico dei citati componenti;

Vista la nota del 28 febbraio 2011 con la quale l'organizzazione sindacale CISL di Cremona, designa, in sostituzione dei sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni rispettivamente i sigg. Cattaneo Omar e Guaragna Enrico;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

I sigg. Omar Cattaneo e Enrico Guaragna sono nominati componenti del Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria e artigianato, in sostituzione dei sigg. Gianfranco Scissa e Roberto Bonfatti Sabbioni.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 14 marzo 2011

*Il Direttore: CATALANO*

**11A04061**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2011.

**Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori.**

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina la circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», il quale ha esteso anche ai ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica l'obbligo di essere muniti del certificato di circolazione e della targa di cui al citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, della richiamata legge n. 120 del 2010, il quale fissa in diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine ultimo entro il quale il predetto obbligo deve essere assolto per non incorrere nella sanzione amministrativa ivi prevista;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla fissazione di scadenze dilazionate che consentano, nel rispetto del predetto termine ultimo, la razionalizzazione della sequenza temporale delle richieste degli interessati al fine di garantirne una gestione efficace ed efficiente da parte degli uffici competenti;


Vista la nota prot. n. 103574 del 29 dicembre 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro ha autorizzato la fornitura delle necessarie targhe;

Decreta:

Art. 1.

1. I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell'art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;



entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;

entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2011

*Il Ministro: MATTEOLI*

*Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011*

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 342.*

11A04290

DECRETO 23 febbraio 2011.

**Classificazione, quale strada statale S.S. 241, della variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco e contestuale declassificazione a provinciale del tratto sotteso.**

#### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che

prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la Provincia interessata;

Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrata all'Anas in qualità di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto n. 12/00110 del 27.04.2009, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 0,000 ed il Km. 3,300 della SS. 241 «di Val d'Ega e Passo Costalunga» sarà classificata con successivo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che il relativo tratto sotteso è declassificato in parte a Strada Provinciale S.P. n. 133 (modificando il caposaldo della S.P. n. 133), ed in parte a Strada Comunale;

Vista la nota n. 319237 del 4.06.2009, con cui la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a Strada Statale n. S.S. 241 della nuova variante in galleria a Bolzano e Cornedo all'Isarco con modifica del caposaldo dal km. 441,270 al km 441,900 della S.S. n. 12 «dell'Abetone e del Brennero», e la declassificazione a Provinciale e Comunale del tratto sotteso;

Visto il voto n. 121/10 reso nell'adunanza del 18.11.2010, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V<sup>a</sup> Sezione – ha espresso il parere «che la nuova variante della S.S. 241 «di Val d'Ega e Passo Costalunga» con modifica del caposaldo iniziale, sia classificato a Strada Statale S.S. 241, dal km 0,000 al km 3,300; il nuovo caposaldo iniziale coincidente con la progressiva km 0,000 è spostato al km 441,900 della S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero» invece che al km 441,270 della stessa S.S. 12 «dell'Abetone e del Brennero». Il tratto compreso dal km 0,00 al km 0,200, del tronco dismesso in argomento, deve essere accorpato alla Strada provinciale S.P. 133 «Cornedo all'Isarco», contestualmente il nuovo caposaldo della S.P. 133 è spostato al km 441,270 della S.S. 12 invece che al km 0,200 della S.S. 241. Il restante tratto sotteso della S.S. 241, dal km 0,200 al km 3,270, si ritiene debba essere declassificato dal livello di Strada Statale al livello di Strada Provinciale, mantenendone la competenza alla stessa Provincia di Bolzano, nella sua funzione di Ente territoriale provinciale»;

